

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  
N. 16 DEL 09/06/2017 avente ad oggetto: Presa d'atto della diffida  
trasmissa dalla Prefettura di Viterbo in data 31 maggio 2017 prot. 30 875 e  
pervenuta in pari data al protocollo dell'Ente n. 3661 e dichiarazione di dissesto  
finanziario del Comune di Corchiano.

Premesso

- che in data 27 ottobre 2016, la delibera n. 111 della Corte dei Conti sezione controllo Lazio, riferendosi ai rendiconti 2012, 2013, 2014 e al bilancio di previsione 2015, evidenziava molte e circostanziate irregolarità contabili. In particolare: al punto 5) veniva evidenziata la carenza di procedure di evidenziazione dei vincoli delle entrate a specifica destinazione ex art. 195 del TUEL e la mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata all'1.1.15; al "Punto 6. Errato riaccertamento straordinario di residui" evidenziava rilevantissime criticità con particolare riferimento alla violazione della regola generale di cui all'art. 228 TUEL e alla violazione del precedente principio contabile N. 3. La corte dei Conti, in ordine alle citate irregolarità assegnava un termine di 60 giorni dalla notifica (scadenza 25 dicembre 2016) per poter effettuare un nuovo accertamento 2014 e un nuovo accertamento straordinario dei residui 2015.

- che in data 12 dicembre 2016 prot. n. 8344 producevo il referto con il quale effettuavo segnalazione alla Procura della Corte dei Conti Lazio in merito alle responsabilità amministrative/contabili ascrivibili ai soggetti ivi indicati, indicando al Comune la necessità di adottare senza indugio la procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 243 bis, considerata la mole di debiti fuori bilancio risultanti da una serie di atti transattivi e di pignoramenti emersi nel periodo di settembre/dicembre 2016.

- che il Consiglio Comunale dell'Ente con deliberazione n. 45 del 23 dicembre deliberava la "presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti Lazio n. 111 del 2016 e l'avvio della procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale con richiesta di accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.lgs. 267 del 2000;" (giusto il referto del revisore prot. 8344 del 12/12/2016).

- che in data 27 gennaio 2016 veniva pubblicata la delibera di CC n. 45/2016 e immediatamente inviata via pec alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno.

- che la Corte dei Conti, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2017, prendeva atto degli sforzi compiuti dall'Ente rispetto alle segnalazione/prescrizioni inserite nella delibera 111 del 2016 e dell'approvazione dell'avvio della procedura di riequilibrio ex art. 243 bis del TUEL ed emanava la deliberazione n. 7 del 2017 con la quale chiariva, al punto 2, come il fatto che non si fosse pervenuti, nei termini, all'adempimento della

Proc. 4029 PZ 14/06/2017

Definizione dello stato di dissesto  
L'art. 244, comma 1, del d.lgs 267/2000 disciplina la definizione di dissesto finanziario. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.  
Soggetti della procedura di risanamento.  
L'art. 245 sancisce che i Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

### Quadro normativo di riferimento

- Che con pec del 31/05/2017 è giunta da parte della Prefettura di Viterbo l'invito, entro 20 giorni, a deliberare lo stato di dissesto.
- Che con protocollo 0003547 del 29/05/2017-SC\_LAZ-T99-P La Corte dei Conti Sezione Regionale per il Lazio, prendendo atto della mancata predisposizione ed approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tenuto conto della situazione economica dell'Ente, trasmessa con memoria illustrativa, in cui si appalesavano l'impossibilità a trovare un equilibrio di parte corrente e a dare copertura alle quote relative al piano di riequilibrio, si comunica di poter dare corso alla procedura prevista dall'art. 243 quater, comma 7 del TUEL.
- Che con pec del 22/05/2017, protocollo n. 3443 il Comune di Corchiano ha trasmesso Memoria illustrativa sulla situazione finanziaria, in cui a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, del Sindaco e del Segretario Comunale, si precisa che nel corso dell'elaborazione dello schema di bilancio 2017/2019, contestualmente alla costruzione del piano di riequilibrio ex art 243 bis del TUEL, ha constatato, che a seguito degli stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente, all'esito di tutti i tagli possibili effettuati, a causa di una difficoltà strutturale non può trovare un equilibrio nella gestione corrente e garantire il ripiano dei disavanzi generati negli anni passati, nonché a dare attuazione ai nuovi principi contabili in particolare alla corretta costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- Che la Corte prendeva atto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale dell'ente facendo così intendere che non sarebbero scattate in capo all'ente le misure più restrittive dettate dalla legge per il caso di non ottemperanza nei termini delle misure prescrittive di cui alla delibera 111 del 2016 (riaccertamento ordinario 2014 e riaccertamento straordinario 2015 etc).
- correzione dell'errato riaccertamento dei residui e l'emergere di debiti fuori bilancio successivamente alla delibera della corte dei conti 111 del 2016, "ha fatto sì che l'ente deliberasse l'avvio della procedura di riequilibrio";

attività di programmazione e di rendicontazione, che non giova alla corretta redazione vendendosi così a verificare un conto circuito nella necessaria concatenazione tra è stato redatto senza poter avere contezza degli esatti dati della gestione 2011, dell'Ente in sede di bilancio preventivo 2012. Ciò in quanto il bilancio di previsione 2012 consiglia n.5) abbia implicato inevitabili ripercussioni sulla capacità programatoria 2011 (approvato in ritardo di un anno al 30 aprile dell'anno 2013 con deliberazione Controllo per il Lazio che al punto 6 rileva che la tardiva approvazione del rendiconto • Nella deliberazione n.193/2014 PRSE della Corte dei Conti Sezione Regionale di

si possono ritrovare :

A parere dello scrivente Revisore Unico, nominato nell'agosto del 2015, le cause dello stesso

**Cause del dissesto**

che hanno determinato il dissesto. assicura condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e rimuove le cause strutturali non necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali), mentre l'amministrazione comunale debiti pregressi, (il comune è tenuto a contribuire con l'alienazione del patrimonio disponibile sindaco, Giunta e Consiglio comunale. La Commissione straordinaria provvederà a ripianare i media. La procedura di risanamento viene affidata all'organo straordinario di liquidazione ed a personale a tempo determinato deve essere ridotto a non oltre il 50 per cento della spesa dotazione organica. I dipendenti dichiarati in eccedenza sono collocati in disponibilità. Il devono essere coperti con proventi tariffari. Il Comune sarà obbligato a rideterminare la costi di gestione del servizio. I servizi a domanda individuale come le mense scolastiche, smaltimento dei rifiuti si applicano misure tariffarie che assicurino la copertura integrale dei tasse comunali, vengono elevate al massimo consentito per cinque anni. Per la tassa Il Comune che va in dissesto non può contrarre mutui. Le aliquote e le tariffe di imposte e conseguenze

nomina dell'organo straordinario di liquidazione;"  
 cura del Ministero dell'Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. giorni dalla data di esecuzione, al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale presso la Mentre il comma 2 prevede che: "La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto." stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui Il successivo art. 246, comma 1, così recita: "La deliberazione recante la formale ed esplicita Deliberazione di dissesto.

finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione mezzi consentiti dalla legge. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i



dei documenti contabili da effettuarsi, invece, in modo che essi possano dare una corretta rappresentazione della vita finanziaria dell'Ente ed esplicitare quindi, appieno la loro valenza giuridica, economica, patrimoniale, politica e sociale.

Alla pagina 24 della stessa in relazione alla gestione di competenza ed equilibri si legge:

Il risultato della gestione di competenza si è rilevato negativo consecutivamente per tre anni nel periodo 2009/2010 e 2011, con andamento che solleva dubbi sull'attività di programmazione e di costruzione degli equilibri economico finanziari dell'Ente. La Corte osserva che il saldo di parte corrente degli equilibri, sia stato conseguito, anche se in minima parte, con entrate non ripetitive inficia l'attendibilità degli equilibri, sia di parte corrente sia di parte capitale. Inoltre in conclusione si legge che tutte le criticità riscontrate nella stessa, rappresentano fattori che concorrono a far registrare ormai da anni un'accentuata carenza di liquidità nella gestione dell'Ente, caratterizzata da costante e ponderoso ricorso ad anticipazioni di tesoreria, dal continuo impiego per cassa di fondi vincolati, carenza di liquidità tale da far temere per la tenuta dei futuri equilibri, anche a causa delle difficoltà di ricostruire prontamente ed integralmente i vincoli.

- nella nota istruttoria protocollo 0002392-24/3/2016 - SC\_LAZ-T99-P della Corte dei Conti in cui si evidenziano fin dalla prima pagina reiterati (dal 2010) profili di irregolarità contabile. In via preliminare il fatto che il rendiconto 2011 è stato approvato in ritardo di un anno al 30 aprile dell'anno 2013 con deliberazione consigliare n.5

Già nel 2009-2012 si erano stabilizzate le seguenti criticità:

1. Profonda crisi di liquidità caratterizzata da un costante e cospicuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio, dal continuo utilizzo di fondi vincolati per spesa corrente, con il superamento dei limiti previsti dalla normativa.
2. Parte corrente del bilancio contrassegnata da una differenza negativa nel triennio 2009/2011 e dall'utilizzazione di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive.
3. Situazione critica dei residui, sia attivi che passivi.
4. Mancato aggiornamento dell'inventario in violazione dell'art.230, comma 7 del DLgs n.267/2000.

Nel 2013 e nel 2014 risultano anticipazioni di tesoreria non restituite entro la fine dell'anno.

- Nella deliberazione 111/2016/PRSP DEL 27/10/2016 alla pagina 8 la tardiva approvazione dei rendiconti 2012 e 2013 con inevitabili ripercussioni della capacità programmatica dell'Ente in sede di bilancio preventivo dell'annualità successiva a quella del rendiconto tardivamente approvato che non giova alla corretta redazione dei documenti contabili, per fornire una rappresentazione affidabile della vita finanziaria

Area 1	€ 18.763,04	Prot.3645 del 30/5/2017
--------	-------------	-------------------------

Per l'anno 2015

Area 1	€ 359.603,73	Prot.3644 del 30/5/2017
Area 2	€ 878.208,20	Prot.3513 del 24/5/2017
Area 4	€ 281.973,00	Prot.3516 del 24/5/2017
Area 5	€ 149.755,00	Prot.3444 del 22/5/2017
Totale	€ 1.669.539,33	

fino al 31/12/2014:

Durante la predisposizione del rendiconto 2015 (primavera 2016) ho ricevuto delle attestazioni che non segnalavano possibili debiti fuori bilancio per l'Ente. Ne tanto meno ho mai ricevuto gli atti relativi ai pignoramenti dei presunti creditori dell'Ente. Solo piu' tardi mi sono pervenute le copie degli atti di ingunzione, pignoramento e copie di transazioni, aventi ad oggetto prevalentemente servizi e prestazioni ricevute dall'Ente senza le rispettive coperture finanziarie. Al termine di un duro lavoro di ricognizione effettuato dai responsabili dei singoli servizi ad oggi risultano possibili passività potenziali con creditori dell'ente,

una grande mole di procedure e lavori. probabilmente a causa delle dimensioni ridotte della struttura che comunque deve affrontare, vengono prodotti documenti disordinati e confusi fino a ridosso delle scadenze da osservare, All'interno dell'ente risulta faticosissimo ogni tipo di lavoro di riscontro, e puntualmente

Adotta pronuncia con segnalazioni per gli altri rilievi.

- per il mancato aggiornamento degli inventari
  - per errato riaccertamento straordinario dei residui;
  - per "carenza di procedure di evidenziazione dei vincoli delle entrate a specifica destinazione e mancata determinazione della cassa vincolata all'1/1/2015,
  - per "carenza di procedure di evidenziazione dei vincoli delle entrate a specifica destinazione ex art. 195 TUEL e mancata determinazione della giacenza della cassa vincolata all'1/1/2015, errato riaccertamento straordinario dei residui, errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, mancato aggiornamento inventario, etc.
- In ragione di quanto sopra sinteticamente riportato in relazione agli esercizi 2012,2013, 2014 e previsioni 2015 adotta pronuncia di grave irregolarità:
- anno in tesoreria, persistenza di notevole valore dei residui, mancata ricostruzione a fine fondo svalutazione crediti, perenne carenza di liquidità con mancata restituzione a fine dell'Ente. Inoltre sono stati riscontrati profili di criticità per l'errato calcolo del

- al prot. 3832 del 7/6/2017 il responsabile dell'Area 4 precisa che nell'area di proprio riferimento si riscontrano criticità relative alle spese da sostenere obbligatoriamente per legge per strutture di accoglienza dei minori sottratti alle famiglie, spese di accoglienza residenti presso R.S.A. che non hanno trovato nel corso del tempo adeguata copertura determinando passività accertate e/o potenziali.
- Al prot. 3818 del 06/06/2017 responsabile Area 5 indica quali criticità le spese per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi del territorio che non hanno trovato nel corso del tempo adeguata copertura determinando passività accertate e/o potenziali.
- Al prot. 3858 del 07/06/2017 il responsabile del Servizio tecnico Area 2 e 3 precisa che le passività pregresse riguardano lavori, servizi e forniture eseguiti per garantire

Nelle note ricevute sempre dai responsabili dei singoli servizi risulta:

Area 2	€ 147.623,00=	Prot.3814 del 6/6/2017	
Area 4	€ 6.354,39=	Prot.3813 del 6/6/2017	
Area 5	€ 57.138,99=	Prot.3815 del 6/6/2017	
Totale	€ 211.116,38=		

le seguenti somme:

Inoltre sono state certificate per spese legali e di contenzioso considerato fino al 31/12/2014

Area 1	€ 18.751,09	Prot.3646 del 30/5/2017	
Area 2	€ 95.945,62	Prot.3515 del 24/5/2017	
Area 4	€ 166.323,00	Prot.3518 del 24/5/2017	
Area 5	€ 23.511,77	Prot.3446 del 22/5/2017	
Totale	€ 304.531,48		

Per l'anno 2016:

Area 2	€ 100.702,60	Prot.3514 del 24/5/2017	
Area 4	€ 91.161,00	Prot.3517 del 24/5/2017	
Area 5	€ 7.239,00	Prot.3445 del 22/5/2017	
Totale	€ 217.865,64		

il funzionamento degli uffici, servizi pubblici essenziali, di patrocinio legale per la tutela giudiziale dell'Ente e per la manutenzione del patrimonio comunale.

- Si rinvia alla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario Area 1:

Inoltre considerando che il rispetto dei nuovi principi contabili impone sempre più rigore agli Enti nella programmazione delle proprie entrate e uscite imponendo il pareggio di bilancio anche in termini di cassa;

Verificato che l'anticipazione di tesoreria utilizzata dal Comune di Corchiano puntualmente non viene restituita alla fine di ogni anno;

Verificato gli stringenti vincoli di bilancio quali l'evidenza del debito del DL 35/2013;

La necessaria determinazione corretta del Fondo crediti di dubbia esigibilità nella realtà del Comune di Corchiano in cui si rileva una bassa riscossione delle entrate appostate in bilancio, ormai in maniera cronica.

Per tutti i su esposti motivi considerando gli stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente, nonostante tutti i tagli possibili operati alle spese, l'Ente non riesce a trovare equilibrio della gestione corrente e non è in grado di poter effettuare i servizi indispensabili.

Conseguentemente in recepimento di tutta la documentazione e le indicazioni sopra riportata, il Revisore analizzato, approfondito e rilevato in merito alle cause che hanno portato alla proposta di dichiarazione di dissesto, ritiene sussistenti le ragioni di tale proposta da sottoporre al Consiglio Comunale.

Si precisa ulteriormente, come si evince dai protocolli della documentazione riportata nell'elaborato che i documenti mi sono stati forniti e messi a disposizione con un brevissimo tempo per la redazione della presente relazione, ma che risulta da parte mia doveroso trasmettere la relazione.

Bracciano 14/06/2017

Revisore Unico

  
Paola Parroni

